

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2016
345/2016/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ EUROGREEN S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., PRATICA DI CONNESSIONE 104770507 (EX
T0727441)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, 281/05 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il

Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. La Eurogreen S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando ad Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) le modalità di emissione, le tempistiche e i contenuti di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, con riferimento alla pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità 104770507 (ex T0727441);
2. il reclamo è stato presentato in data 29 dicembre 2015 (prot. Autorità n. 324 del 7 gennaio 2016), contestualmente al gestore di rete e all'Autorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della deliberazione 188/2012/E/com;
3. l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota del 14 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 1058);
4. il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo con memoria inviata in data 29 gennaio 2016 (prot. Autorità n. 3048 del 2 febbraio 2016);
5. il reclamante ha presentato le proprie repliche alla memoria del gestore con nota del 4 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 3481 del 5 febbraio 2016);
6. l'Autorità ha trasmesso al gestore una richiesta di informazioni con nota del 5 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 3456), a cui il gestore ha risposto con nota del 15 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 4867 del 17 febbraio 2016);
7. con nota del 14 giugno 2016 la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha formulato il proprio parere tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO

8. L'articolo 7, comma 1, del TICA fissa in 20 giorni lavorativi il tempo di messa a disposizione di un preventivo di connessione per potenze in immissione richieste fino a 100 kW; il medesimo comma precisa che, nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 giorni lavorativi, a condizione che il medesimo gestore ne dia comunicazione al richiedente entro il termine standard previsto per l'emissione del preventivo;
9. l'articolo 7, comma 3, lettera g), del TICA prevede che il gestore di rete indichi, nel preventivo emesso a seguito di una richiesta di connessione alla rete, *“un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione”*, denominato *“codice di rintracciabilità”*, che consenta di rintracciare in maniera univoca ogni prestazione resa durante tutte le fasi gestionali dell'iter di connessione;

10. ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. Tale richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione;
11. il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, è tenuto, quindi, ad elaborare un nuovo preventivo o a rifiutare, motivandola, la richiesta di modifica del preventivo;
12. infine, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TICA, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nei tempi previsti dall'articolo 7, comma 1, del TICA medesimo, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE

13. In data 30 luglio 2014, la Lucon S.r.l. presentava al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione da fonte eolica di potenza pari a 60 kW da ubicarsi nel comune di Colobrarò (MT) in località "Masseria Giordanelli";
14. in data 3 ottobre 2014, il gestore trasmetteva alla Lucon S.r.l. il preventivo di connessione identificato dal codice di rintracciabilità T0727441;
15. in data 21 novembre 2014, la Lucon S.r.l. e il reclamante comunicavano al gestore la voltura della titolarità della pratica di connessione T0727441, dalla Lucon S.r.l. (cedente) al reclamante (cessionario);
16. in data 5 gennaio 2015, il reclamante presentava al gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, una richiesta di modifica del preventivo di connessione, emesso in data 3 ottobre 2014, per il seguente motivo: "*verifica della soluzione tecnica per eventuali intervenute evoluzioni di saturazione della rete*";
17. in data 16 settembre 2015, il reclamante sollecitava il gestore a fornire risposta alla propria richiesta di modifica del preventivo del 5 gennaio 2015;
18. in data 25 settembre 2015, il gestore inviava al reclamante un preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione da fonte eolica di potenza pari a 60 kW, da ubicarsi nel comune di Colobrarò (MT) in località "Masseria Giordanelli", recante codice di rintracciabilità 104770507, oggetto delle contestazioni mosse dal reclamante con il presente reclamo.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

19. Il reclamante mette in dubbio che la soluzione di connessione, individuata dal gestore nel preventivo del 25 settembre 2015, costituisca la "soluzione tecnica minima per la connessione", di cui all'articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA, in

- quanto addirittura più complessa rispetto a quella indicata nel precedente preventivo del 3 ottobre 2014;
20. il reclamante contesta, inoltre, il ritardo di 165 giorni lavorativi con cui il gestore ha risposto alla richiesta di modifica del preventivo presentata il 5 gennaio 2015;
 21. il reclamante contesta, poi, la variazione del codice di rintracciabilità della pratica di connessione, nonché di altri codici identificativi del punto di connessione alla rete (codice POD, codice presa e codice fornitura), operata dal gestore in seguito all'emissione del preventivo 25 settembre 2015, che avrebbe generato problemi nella gestione della pratica.
 22. Il reclamante chiede, pertanto, che il gestore:
 - comunichi i nomi di tutte le reti di distribuzione e di tutte le cabine primarie insistenti nel raggio di 8.150 metri dal sito del proprio impianto di produzione, precisandone il grado di saturazione alla data della richiesta di modifica del preventivo;
 - corrisponda a suo favore l'indennizzo automatico, previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
 - sia richiamato al rispetto delle disposizioni del TICA che prevedono l'univoca identificazione delle pratiche di connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

23. Il gestore ammette di aver trasmesso in ritardo il preventivo, emesso il 25 settembre 2015 a seguito della richiesta di modifica da parte del reclamante, contestando però l'entità del ritardo; il gestore, infatti, afferma di aver comunicato al reclamante, in data 3 febbraio 2015, l'incremento di 15 giorni lavorativi del tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del TICA;
24. secondo il gestore, quindi, il ritardo sarebbe di 150 giorni lavorativi e, in relazione a tale ritardo, il gestore afferma di aver erogato, in data 22 ottobre 2015, l'indennizzo previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, mediante invio di un assegno circolare di € 3.000,00;
25. in merito alla modifica del codice di rintracciabilità della pratica di connessione, nonché degli altri suddetti codici (codice POD, codice presa e codice fornitura), rilevata nel passaggio dal preventivo del 3 ottobre 2014 a quello del 25 settembre 2015, il gestore afferma, altresì, che detta modifica è stata determinata da un disguido nella gestione della pratica originaria che ha comportato l'annullamento della stessa e la necessità di creare una nuova richiesta con un diverso codice di rintracciabilità;
26. con riferimento alla richiesta di conoscere gli elementi relativi a tutte le reti ed alle cabine primarie esistenti nel raggio di oltre 8 chilometri dal sito di ubicazione dell'impianto di produzione, il gestore rileva infine che tale richiesta risulterebbe finalizzata a svolgere un controllo generalizzato sulla propria attività, essendo, come tale, inammissibile per violazione di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, del regolamento recante la disciplina in materia di accesso (D.P.R. 184/06), che

stabilisce espressamente che *“il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

27. Il TICA, all'articolo 7, comma 3, lettera g), impone al gestore di rete di indicare nel preventivo, emesso a seguito di una richiesta di connessione alla rete, *“un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione”*. La definizione di *“codice di rintracciabilità”*, contenuta a sua volta nell'articolo 1, comma 1, lettera c), del TICA, specifica ulteriormente che l'assegnazione di detto codice deve consentire di rintracciare univocamente ogni prestazione resa dal gestore durante tutte le fasi gestionali dell'iter di connessione. In altri termini, nella vigente disciplina regolatoria, il codice di rintracciabilità svolge una essenziale funzione di certezza in ordine all'identificazione della pratica di connessione lungo tutto il proprio iter;
28. nella specie, il gestore ha modificato unilateralmente il codice di rintracciabilità della pratica di connessione nella titolarità del reclamante, senza fornire al titolare della pratica nessun avviso in merito alla modifica;
29. appare evidente come la modifica del codice di rintracciabilità della pratica di connessione (inizialmente identificata con il codice T0727441, poi modificato in 104770507), operata dal gestore di rete nel corso della procedura di connessione, si ponga in aperta violazione del citato articolo 7, comma 3, lettera g) la cui *ratio* è di fornire al titolare della pratica un riferimento univoco. La suddetta modifica, operata dal gestore unilateralmente ed effettuata peraltro senza prima avvisare il reclamante, ha, invece, di fatto impedito al reclamante stesso di rintracciare, univocamente e immediatamente, le prestazioni rese nel corso dell'iter di connessione, in particolare, nel passaggio dal primo preventivo di connessione, in cui la pratica era identificata dal codice T0727441, al secondo preventivo dove la pratica veniva invece identificata dal codice 104770507;
30. l'evidenziata confusione, generata dal gestore di rete, in ordine alla identificazione della pratica di connessione ha inciso anche sulla quantificazione del ritardo nell'emissione del preventivo del 25 settembre 2015. Infatti il gestore, nella lettera del 3 febbraio 2015, con cui comunicava al reclamante l'incremento di 15 giorni lavorativi del tempo di emissione del preventivo, indicava un ulteriore codice di rintracciabilità (67007120), diverso sia dal codice originario (T0727441), sia da quello indicato nel preventivo del 25 settembre 2015 (104770507), rendendo del tutto impossibile ricondurre, in maniera univoca, tale comunicazione alla pratica di connessione T0727441, poi divenuta 104770507;
31. questa condizione fa sì che tale comunicazione non possa essere considerata ai fini dell'incremento del tempo di messa a disposizione del preventivo riferito alla pratica di connessione oggetto del reclamo; pertanto, l'indennizzo dovuto al reclamante ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TICA, deve essere calcolato

- facendo riferimento ad un ritardo di 165 giorni lavorativi, anziché di 150 giorni lavorativi calcolati dal gestore;
32. quanto, infine, alla richiesta di verifica della soluzione di connessione indicata nel preventivo del 25 settembre 2015, si rileva come detta soluzione sia di complessità sostanzialmente equivalente alla soluzione tecnica indicata nel precedente preventivo del 3 ottobre 2014. Al riguardo, il gestore afferma che la condizione di saturazione della rete elettrica interessata alla connessione non si era nel frattempo modificata, ragion per cui il gestore ha, nella sostanza, confermato il precedente preventivo di connessione. Non appare, pertanto, necessario procedere alla verifica della nuova soluzione di connessione indicata nel preventivo del 25 settembre 2015, in quanto meramente confermativa del precedente preventivo.
 33. si ritiene infine opportuno rappresentare al gestore di rete la necessità di una più attenta gestione delle pratiche di connessione, al fine di salvaguardare gli interessi e le esigenze dei produttori di energia elettrica, nell'ottica della promozione della produzione da fonte rinnovabile

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Eurogreen S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 104770507 (ex T0727441), nella parte in cui la società Eurogreen S.r.l. lamenta la mancata assegnazione di un codice univoco di rintracciabilità della pratica, accertando la violazione, da parte di Enel Distribuzione S.p.a., dell'articolo 7, comma 3, lettera g), del TICA;
2. di prescrivere, ad Enel Distribuzione S.p.a., di versare, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, con riferimento alla pratica di connessione 104770507 (ex T0727441), l'indennizzo automatico di cui all'articolo 14, comma 1, del TICA, relativo agli ulteriori 15 giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni